


Publicato il 13/07/2017

N. 01831/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2016, proposto da:

Tiziana Pulvirenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Merulla e Donatella Giachino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marianna Oriti in Palermo, via Aspromonte, 9;

contro

Regione Sicilia - Assessorato della Salute, Dip. Reg. per la Pianificazione Strategica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, 81;

nei confronti di

Paola Patanè, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria definitiva di Medicina Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale, per l'anno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana (p. I) n. 7 del 12.2.2016, nella parte in cui risulta esclusa dalla graduatoria medesima la dott.ssa Pulvirenti Tiziana;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque rimasto sconosciuto alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con ordinanza n. 547 del 26 luglio 2016, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha ordinato all'Amministrazione regionale di provvedere alla completa esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 308 del 6 maggio 2016, con la quale era stata accolta la domanda cautelare proposta con il ricorso di primo grado e disposta l'inclusione nella graduatoria della dott.ssa Pulvirenti;

Che, la ricorrente, a seguito della notifica della predetta ordinanza n. 547/16, è stata infine inclusa in graduatoria con D.D.G. n. 1436/16 del 5.08.2016, con punteggio pari a 8,20;

Ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali risultano inclusi nelle graduatorie impugnate;

Vista l'istanza depositata in data 28 aprile 2017, richiamata anche nel corso dell'udienza pubblica, con la quale la parte ricorrente, sinteticamente esposto lo svolgimento del processo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami, in particolare mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia;

Considerato che su detta richiesta può ora provvedere il Collegio, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto che le ragioni rappresentate dalla ricorrente meritano di essere condivise e che la chiesta autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere concessa, alla stregua delle norme sopra citate, ai fini della pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso (con contestuale indicazione nominativa dei rimanenti controinteressati, indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it su cui potere reperire ogni altra indicazione utile sullo svolgimento del processo) sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia;

Precisato che l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

Ritenuto che:

- la parte ricorrente dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto;
- il deposito della prova della eseguita pubblicazione dovrà avvenire nel termine, anch'esso perentorio, di giorni trenta successivi alla pubblicazione medesima;
- per la prosecuzione del processo va fissata altra udienza pubblica;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), autorizza la ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti controinteressati, nei modi e nei termini sopracitati;

fissa per la prosecuzione del giudizio la prima udienza pubblica del mese di maggio 2018.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE
Caterina Criscenti

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9, comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94, così come modificata dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 16 quater, D.L. 18.10.2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24.12.2012 n. 228 e dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm., si attesta la conformità della copia dell'atto che precede all'originale telematico da cui è stata estratta

Catania, 17.07.2017

Avv. Donatella Giachino
